

COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI CAPODISTRIA
SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI KOPER

*Sede amministrativa Via Župančič 39, 6000 Capodistria / Župančičeva 39, 6000 Koper
Tel. (05) 6279 290 / fax (05) 6279 291 – email: info@cancapodistria.org*

Capodistria, 12.3.2024
Nr. Prot.: 2024/3-201

Ai sensi degli articoli 76, 77, 78 della Legge sulla protezione dei dati personali (in seguito ZVOP-2) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (in seguito GURS), n. 163/22), ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento UE 2016/679), il Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria (in seguito C.A.N. di Capodistria), nel corso della **nona riunione per corrispondenza** conclusasi in data **12 marzo 2024**, ha approvato con Delibera Nr. 1 – IX R.C. – 08/03/2024 - Approvazione del Regolamento sulla Videosorveglianza per l'Accesso agli Spazi interni e alle Aree comuni di Palazzo Gravisi-Buttorai e dello Spazio Giovani (Nr. Prot: 2024/3-200) il seguente:

Regolamento sulla Videosorveglianza per l'Accesso agli Spazi Interni e alle Aree Comuni di Palazzo Gravisi-Buttorai e dello Spazio Giovani

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente Regolamento delinea gli obiettivi della videosorveglianza presso gli immobili di proprietà della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria (in seguito C.A.N. di Capodistria), le misure di tutela dei dati personali, i requisiti tecnici del sistema di videosorveglianza e la supervisione dell'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

2. SCOPO DELL'INTRODUZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 2

L'installazione del sistema di videosorveglianza è finalizzata a garantire un elevato standard di sicurezza per le persone e i beni presenti nell'area di Palazzo Gravisi Buttorai e dello Spazio Giovani.

Articolo 3

La C.A.N. di Capodistria ha implementato un sistema di videosorveglianza presso gli indirizzi di Via del Fronte di Liberazione 10a, 6000 Capodistria (Spazio Giovani) e di Via del Fronte di Liberazione 10, 6000 Capodistria (Palazzo Gravisi-Buttorai) al fine di:

- Assicurare la sicurezza delle persone e dei beni nell'area circostante Palazzo Gravisi-Buttorai, in particolare lungo Via del Fronte di Liberazione, di fronte all'ingresso principale del giardino dell'edificio e dell'ingresso principale dell'edificio stesso.
- Garantire la sicurezza delle persone e dei beni al pianoterra di Palazzo Gravisi-Buttorai.
- Monitorare l'accesso e l'uscita da Palazzo Gravisi-Buttorai tramite l'ingresso principale e gli accessi al giardino.

- Preservare la sicurezza delle persone e dei beni dello Spazio Giovani.

Articolo 4

Ai fini delineati nell'articolo precedente, il sistema di videosorveglianza è stato implementato con le seguenti telecamere:

- Telecamera 1: vista su Via del Fronte di Liberazione.
- Telecamera 2: vista sull'ingresso principale del portone in ferro battuto di Palazzo Gravisi Buttorai.
- Telecamera 3: vista sull'ingresso dello Spazio Giovani.
- Telecamera 4: vista sulla parte interna del giardino di Palazzo Gravisi Buttorai.
- Telecamera 5: posizionata sopra l'ingresso al Salone al piano terra di Palazzo Gravisi Buttorai.

3. MISURE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 5

La presenza del sistema di videosorveglianza è adeguatamente segnalata in modo visibile, e le registrazioni sono conservate conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 6

Anche i visitatori dell'area soggetta a videosorveglianza devono essere informati in merito. A tal fine, sono installati avvisi prima dell'ingresso nell'area sottoposta a videosorveglianza, conformemente alla normativa applicabile.

Articolo 7

Gli avvisi devono essere collocati in posizioni visibili e devono contenere:

- L'informazione riguardante l'attuazione della videosorveglianza.
- I contatti per ottenere informazioni riguardanti la localizzazione e la durata della conservazione delle registrazioni del sistema di videosorveglianza.

Articolo 8

1. L'operatività del sistema di videosorveglianza è sotto la responsabilità della C.A.N. di Capodistria, che predisponde l'implementazione e la manutenzione regolare del sistema al Collaboratore tecnico-informatico della C.A.N. di Capodistria, previa sottoscrizione di un regolare contratto di collaborazione.

2. La gestione dei dati registrati dal sistema di videosorveglianza è di competenza della C.A.N. di Capodistria, la quale affida tale gestione al Collaboratore tecnico-informatico della C.A.N. di Capodistria, previa sottoscrizione di un regolare contratto di collaborazione.

3. Il responsabile deve possedere una formazione adeguata ad operare con il sistema di videosorveglianza e deve trattare gli strumenti con cura, seguendo le istruzioni tecniche.

Articolo 9

L'accesso alle registrazioni video è consentito al Presidente del Consiglio della C.A.N. di Capodistria, al Vicepresidente del Consiglio della C.A.N. di Capodistria, al Segretario di Settore – Responsabile e al Collaboratore tecnico-informatico della C.A.N. di Capodistria, che ha stipulato un regolare contratto di collaborazione con la stessa.

Articolo 10

1. La decisione sull'ammissibilità dell'accesso di altre persone alle registrazioni video e sulla conservazione delle registrazioni su supporto rimovibile, nonché sulla loro trasmissione a terzi, spetta al Presidente del Consiglio della C.A.N. di Capodistria, il quale può delegare tale autorità al Vicepresidente del Consiglio della C.A.N. di Capodistria o al Segretario di Settore – Responsabile.
2. Le registrazioni video vengono salvate su supporto rimovibile solo in casi eccezionali specifici, quando il Presidente del Consiglio della C.A.N. di Capodistria o il Segretario di Settore – Responsabile ritengano necessario conservarle per fornire prove in potenziali procedimenti disciplinari, amministrativi o giudiziari. Tale operazione è eseguita dal Collaboratore tecnico-informatico della C.A.N. di Capodistria, previa delega scritta.

Articolo 11

1. Il Presidente del Consiglio della C.A.N. di Capodistria o il Segretario di Settore – Responsabile possono disporre che le registrazioni video di eventi eccezionali specifici siano salvate su supporto rimovibile anche per scopi di ricostruzione e analisi dell'attuazione delle misure di sicurezza. Tale operazione è eseguita dal Collaboratore tecnico-informatico della C.A.N. di Capodistria, previa delega scritta.
2. Le registrazioni video su supporto rimovibile sono conservate presso gli uffici della C.A.N. di Capodistria.

Articolo 12

Su richiesta della Polizia o di altri organi competenti, le registrazioni video vengono consegnate, a condizione che vi sia una richiesta formale giustificata. In tal caso, vengono fornite informazioni riguardanti quali registrazioni sono state trasmesse, a chi, quando e sulla base legale della richiesta.

Articolo 13

Le registrazioni video ottenute dal sistema di videosorveglianza sono elaborate conformemente alle normative sulla protezione dei dati personali e al presente Regolamento.

Articolo 14

Le registrazioni video possono essere conservate per un massimo di un (1) anno dalla loro creazione. Al termine di tale periodo, la C.A.N. di Capodistria si impegna alla cancellazione permanente delle registrazioni archiviate.

4. REQUISITI TECNICI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 15

1. Il Collaboratore tecnico-informatico della C.A.N. di Capodistria deve garantire l'implementazione e la manutenzione dell'hardware e del software di videosorveglianza, rispettando le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e del presente Regolamento.
2. Il sistema di videosorveglianza deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici:
 - L'accessibilità alle impostazioni del sistema è possibile solo tramite una password di accesso speciale.
 - La visualizzazione delle registrazioni è consentita solo tramite una password individuale.
 - Il tracciamento della revisione consente di monitorare l'utilizzo (visualizzazione, revisione, copia, cancellazione) delle registrazioni video, registrando chi ha avuto accesso al sistema di

videosorveglianza, quando, e quali registrazioni sono state utilizzate (numero della telecamera, intervallo temporale della registrazione).

3. La cancellazione automatica delle vecchie registrazioni è garantita in base alla durata di conservazione definita.

4. La trasmissione delle registrazioni tramite rete informatica al di fuori della C.A.N. di Capodistria è disabilitata.

5. ESECUZIONE DEL CONTROLLO

Articolo 16

Il monitoraggio dell'attuazione del presente Regolamento è compito del Presidente del Consiglio della C.A.N. di Capodistria, del Segretario di Settore – Responsabile e degli organi competenti ai sensi della legge.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Il presente Regolamento abroga le disposizioni precedenti in materia.

Articolo 18

Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte del Consiglio della C.A.N. di Capodistria, e la sua applicazione è immediata.

La Presidente

